



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

Settore: **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Servizio: **Ragioneria**

Responsabile: **Rag. Antonia Manca**

Determina Dirigenziale n° **369** del **28/05/2025**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MARCO DAGA, A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 PRESSO IL COMUNE DI ITTIRI CON QUALIFICA DI FUNZIONARIO CONTABILE - RILASCIO NULLA OSTA**

LA RESPONSABILE

PREMESSO che il Comune di ITTIRI, con nota del 26.05.2025 - acquisita al n. 0005981 di protocollo in data 27.05.2025 - ha presentato istanza al fine di avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311, delle prestazioni professionali del dipendente con **DOTT. MARCO DAGA** – inquadrato nella pianta organica di questo Comune in qualità di "Funzionario Contabile " - per un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali, al di fuori delle ore di servizio presso il Comune di Olmedo;

PRESO ATTO che il dipendente interessato ha manifestato la propria disponibilità con la nota recante prot. n. 6029 del 27.05.2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 557 della Legge 30.12.2004, n. 311, il quale dispone che: “I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”;
- l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 che prevede l'utilizzo, con il consenso del lavoratore interessato, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21.10.2005 configurano il disposto dell'art. 1 c. 557 legge 311/2004 come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente della pubblica amministrazione espresso dall'art. 53 c. 1 del D.lgs. 165/2001,

consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 8.04.2003 n. 66, il quale stabilisce che la durata media dell'orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si precisa che l'art.1, c. 557 della L. n. 311/2004 non è da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si evidenzia che la norma citata "non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione";

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Piemonte – n. 200/2012 con la quale è stato ribadito che esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti in questa medesima norma;

RIBADITO che ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004:

- la c.d. "utilizzazione e scavalco" è assimilata all'assegnazione temporanea o al distacco di personale e pertanto non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza; il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale,
- le prestazioni sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro dell'Amministrazione di appartenenza, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato tra l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali,
- l'orario e le giornate di lavoro devono essere concordati tra le amministrazioni,
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale a norma del vigente CCNL – i cui effetti vengono garantiti anche nel rapporto *de quo* - dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;

RISCONTRATO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta formulata dal Comune di ITTIRI in quanto sussistono le condizioni di fatto e di diritto per il rilascio della prescritta autorizzazione al dipendente con **DOTT. MARCO DAGA** - assunto a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di codesto Comune - per un periodo di circa 7 mesi, con decorrenza presumibilmente prevista per il 4 giugno 2025 e conclusione fissata per il 31 dicembre 2025), salvo eventuale proroga;

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina il lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO il T.U. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Regioni – Autonomie locali;

VISTO l'art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;

VISTO l'art.50, c. 10 e l'art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto Sindacale, n. 3 del 31.08.2023, con cui sono stati nominati i responsabili delle Aree per il periodo compreso tra il 01.09.2023 e il 30.06.2025;

RILEVATA pertanto la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 affida ai responsabili dei settori e dei servizi, secondo i criteri e le norme dello Statuto e dei regolamenti comunali, autonomi poteri di spesa per la gestione amministrativa finanziaria e tecnica, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo,

DETERMINA

1. **di fare propria** la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
2. **di autorizzare** il dipendente con **DOTT. MARCO DAGA** - inquadrato nella pianta organica di questo Comune in qualità di "Funzionario Contabile ", - a svolgere incarico a scavalco presso il Comune di ITTIRI, per un periodo di circa 7 mesi - con decorrenza presumibilmente prevista per il 4 giugno 2025 e conclusione fissata per il 31 dicembre 2025) - ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per **12 ore** settimanali, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso questo Ente, salvo eventuali proroghe e casi di eventuali limitazioni;
3. **di dare atto** che l'orario settimanale complessivo di lavoro del dipendente di cui al punto 2 non comporta il superamento del limite legislativo di 48 ore settimanali;
4. **di dare atto**, per quanto concerne il trattamento economico, che ciascun Comune provvederà all'erogazione delle competenze - nonché di ogni altra indennità spettante - di propria spettanza e curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria competenza;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004:
 - la c.d. "*utilizzazione e scavalco*" è assimilata all'assegnazione temporanea o al distacco di personale e pertanto non occorre la costituzione di un nuovo

contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza; il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale,

- le prestazioni sono svolte al di fuori dell'orario di lavoro dell'Amministrazione di appartenenza, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato tra l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali,
 - l'orario e le giornate di lavoro devono essere concordati tra le amministrazioni,
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale a norma del vigente CCNL – i cui effetti vengono garantiti anche nel rapporto *de quo* - dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
6. **di attestare**, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
7. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente";
8. **di trasmettere** copia del presente atto all'interessato e al Comune di ITTIRI per i propri adempimenti.

Area Economico Finanziaria
La Responsabile dell'Area
(rag. Antonia Manca)

Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni.